

Pieve di Soligo, 10.10.2012

Circolare n. 5

OGGETTO: Contratto scritto e pagamenti a 30 o 60 giorni per le vendite di prodotti agricoli e alimentari. D.L. 1/2012 art. 62

Il D.L. in oggetto, con decorrenza 24 ottobre 2012, dispone alcune novità per il commercio di prodotti agricoli ed alimentari, effettuato fra soggetti con partita iva (sono escluse quindi le cessioni effettuate al consumatore finale) e per consegne effettuate in territorio italiano (le nuove norme non valgono per le esportazioni).

I prodotti agricoli sono quelli elencati nell'allegato in calce alla presente, mentre i prodotti alimentari sono quelli che possono essere ingeriti dall'uomo.

1) Innanzitutto il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta giorni, e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. A tal fine, la prova del ricevimento della fattura è fornita dalla consegna a mano, dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla fattura elettronica, dalla Pec, ma non dalla spedizione per posta ordinaria. Qualora la cessione abbia ad oggetto sia prodotti deteriorabili che non, vanno emesse fatture separate per i due tipi di prodotti. Se non viene effettuato il pagamento nei termini predetti, gli interessi "moratori" decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tal caso il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile; attualmente quindi gli interessi sono in totale pari al 10% (8% +2%).

I prodotti deteriorabili sono:

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne con alcune caratteristiche specifiche;
- tutti i tipi di latte.

Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000.

- 2) La seconda novità si riferisce alla forma del contratto di vendita, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità; in esso si devono indicare la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. La forma scritta può essere soddisfatta con qualsiasi modalità di comunicazione scritta, anche in forma elettronica, o fax, anche priva di sottoscrizione che manifesti la volontà delle parti. Questi elementi possono essere contenuti in contratti o accordi quadro, oppure nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle fatture od infine negli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. In tali documenti occorre riportare la dicitura che l'annotazione assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, del D.L. n. 1/2012. In caso di inosservanza è prevista una sanzione da euro 516,00 a euro 20.000,00.
- 3) La terza novità vieta le clausole “sleali” inserite nei contratti; ad esempio: imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o retroattive oppure subordinare la conclusione o l'esecuzione dei contratti, alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto. In caso di inosservanza è prevista una sanzione da euro 516,00 a euro 3.000,00.

La decorrenza delle nuove norme è la seguente:

- contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012: dalla stessa data di stipula;
- contratti già in essere alla data del 24.10.2012:
 - dovranno essere adeguati in forma scritta entro il 31.12.2012;
 - la norma sui termini di pagamento entra in vigore anche per questi contratti il 24.10.2012.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA